

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 08/03/2019 n. 238

Settore IV

4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

4.3.1 - UO Valutazioni Ambientali

OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE EX ART. 19 D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II. ART. 8 L.R. 3/2012 (SCREENING) DPR 160/2010 - COMUNE DI JESI. IMPIANTO PER LA MESSA IN RISERVA (R13) E IL RECUPERO (R5) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DALL'EDILIZIA E DA ATTIVITÀ ESTRATTIVE, SITO IN LOC. COPPETELLA. PROPONENTE: EDILSCAVI SRL. ESCLUSIONE DEL PROGETTO DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA' DELEGATO DAL DIRIGENTE

(art. 17, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001)

PREMESSO che il 31.01.2018, con note prot. n. 6048 e n. 6053 assunte al protocollo dell'Ente rispettivamente al n. 3145 e al n. 3148 del 01.02.2018, è pervenuta a questa Area da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Jesi e per conto della società **Edilscavi srl** (d'ora in poi Proponente), P.I. 00207640426 e sede legale in Via A. De Gasperi n. 42 - 60020 Agugliano AN, istanza per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (*Screening*) ai sensi degli artt. 19 del d.lgs. n. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*", e 8 della l.r. n. 3/2012 "*Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)*", relativa ad un **impianto per la messa in riserva (R13) e il recupero (R5) di rifiuti non pericolosi provenienti dall'edilizia e da attività estrattive** nel comune di Jesi, loc. Coppetella; istanza corredata, a norma di legge, della documentazione concernente il progetto *de quo*, lo Studio Preliminare Ambientale, nonché la ricevuta dell'avvenuto versamento delle spese istruttorie;

PRESO ATTO che:

il progetto di cui al presente procedimento, ricadente nella tipologia di cui all'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006, al punto 7 lettera z.b), ha ad oggetto, secondo modalità e caratteristiche meglio evidenziate nell'Istruttoria Tecnica, parte integrante del presente provvedimento (*Allegato I*), un impianto per la messa in riserva (R13) e il recupero (R5) di rifiuti non pericolosi provenienti dall'edilizia e da attività estrattive, su un'area identificata al NCT del Comune di Jesi al Foglio 8 mappali 154 parte e 156 parte;

la Società proponente Edilscavi srl svolge attività di messa in riserva, selezione e



Provincia
di Ancona

recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dall'edilizia e da attività estrattive in base all'Autorizzazione rilasciata con Atto di Giunta provinciale n. 271 del 10.09.2002. Tale Autorizzazione è stata rinnovata nel settembre 2007 con Determinazione della Provincia di Ancona n. 835 del 21.09.2007 (Autorizzazione n. 95/2007) e successiva Determinazione n. 1125 del 17.10.2017 (Autorizzazione n. 59/2017);

TENUTO CONTO che, in ossequio al disposto del comma 3 del citato art. 8 della l.r. 3/2012, il progetto è stato inoltrato al Comune di Jesi, nonché all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (d'ora in poi A.R.P.A.M.) e all'Azienda sanitaria unica regionale - Area Vasta 2 (d'ora in poi ASUR) territorialmente competenti;

DATO ATTO conseguentemente che:

a seguito della verifica formale della documentazione pervenuta, in data 16.02.2018 si è proceduto alla pubblicazione prevista dal comma 2 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 sul sito *internet* di questa Amministrazione;

il 19.02.2018, con nota prot. n. 4949 trasmessa per il tramite del SUAP di Jesi, secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. 160/2010 che individua lo stesso "*quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale...*", si è proceduto alla comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 provvedendo a:

- illustrare al Proponente l'*iter* procedimentale previsto dal citato art. 19 del d.lgs. 152/2006 e, per quanto non manifestamente in contrasto con la norma nazionale, dall'art. 8 della l.r. 3/2012;

- informarlo dell'avvenuta pubblicazione del progetto in oggetto sul sito *internet* provinciale;

- comunicare l'avvio della procedura di *Screening*, prevedendone la conclusione per il giorno 20.05.2018, secondo quanto previsto dal comma 7 del citato articolo 19 e fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 6 in merito alla richiesta di documentazione integrativa;

- richiedere al Comune di Jesi il Certificato di Assetto del Territorio relativo all'area interessata dall'intervento, comprensivo della relativa dichiarazione di conformità urbanistica;

- richiedere all'A.R.P.A.M. e all'ASUR territorialmente competenti, gli apporti istruttori in merito al progetto *de quo*, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 8, comma 8 della citata l.r. 3/2012, così come modificati dalla l.r. 1/2015;

ACCERTATO che a seguito della pubblicazione di cui ai punti precedenti non sono pervenute osservazioni da parte di controinteressati;

VISTI:

il Certificato di Assetto del Territorio trasmesso dal Comune di Jesi con nota prot. n. 14168 del 06.03.2018 assunta al prot. n. 6578 del 07.03.2018;

il contributo istruttorio dell'ASUR prot. n. 44406 del 19.03.2018 registrato al prot. n. 7683 di pari data, per il cui contenuto si rimanda all'allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato 1*);

il contributo istruttorio dell'A.R.P.A.M. prot. n. 9596 del 22.03.2018 registrato al prot. n. 8407 del 26.03.2018, per il cui contenuto si rimanda all'allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato 1*);

DATO ATTO conseguentemente che con nota prot. n. 13526 del 18.05.2018, per il tramite del competente SUAP si è provveduto a:

richiedere al Proponente integrazioni relative al progetto in oggetto, da presentare entro quarantacinque giorni, così come previsto dal comma 6 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006;

trasmettergli, per gli adempimenti di competenza, gli apporti dell'A.R.P.A.M. precedentemente citati;



comunicare la sospensione dei termini del presente procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 7 della l. 241/90 e dell'art. 19, comma 6 del d.lgs. 152/2006;

ESAMINATA la documentazione integrativa pervenuta con nota prot. n. 45178 del 13.08.2018 (ns. prot. n. 22725 di pari data), per il cui contenuto si rimanda all'allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato 1*), e su cui sono stati richiesti gli apporti istruttori dell'A.R.P.A.M. (nota prot. n. 22836 del 14.08.2018);

VISTE le valutazioni della stessa prot. n. 30471 del 13.09.2018, assunte al prot. n. 25066 di pari data, per il cui contenuto si rimanda all'allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato 1*);

CONSIDERATO che:

nelle valutazioni di cui al punto precedente, l'A.R.P.A.M. ha evidenziato delle criticità dell'intervento in relazione ad alcune matrici ambientali e che pertanto il Proponente ha provveduto a trasmettere i necessari chiarimenti in merito (note assunte al prot. n. 28206 del 12.10.2018 e n. 29891 del 29.10.2018);

a seguito di richiesta della scrivente Area prot. n. 33573 del 30.11.2018, con nota prot. n. 43955 del 27.12.2018 assunta al ns. prot. n. 36480 di pari data, l'A.R.P.A.M. ha fornito il proprio contributo istruttorio in merito ai chiarimenti avanzati dal Proponente;

DATO ATTO pertanto che in data 29.10.2018, contestualmente al completamento della documentazione necessaria, si è provveduto a riavviare il presente procedimento, sospeso il 18.05.2018;

DATO ATTO:

dell'istruttoria tecnica compiuta sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'Allegato V al d.lgs. 152/2006 "*Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19*", per le cui conclusioni si rimanda all'allegato al presente atto (*Allegato 1*);

che l'istruttoria del presente procedimento è stata curata dalla Dott.ssa Raffaella Romagna relativamente agli aspetti amministrativi, dal Dott. Geol. Cristiano Blasetti per quelli relativi alla difesa del suolo, dal Dott. Arch. Massimo Orciani per quelli attinenti le verifiche del sistema vincolistico ed i riscontri cartografici, dall'Istruttore Leonardo Sorichetti per gli aspetti inerenti la componente rifiuti e dall'Esperto Tecnico Dott. Ing. Lucia Collamati per gli impatti sulle componenti ambientali;

DATO ATTO per le motivazioni riportate nell'Istruttoria Tecnica redatta all'esito del presente procedimento e parte integrante del presente atto (*Allegato 1*), compiuta sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'Allegato V al d.lgs. 152/2006 "*Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19*", che gli approfondimenti espletati sulla base della documentazione prodotta sono di per sé sufficienti a valutare l'impatto ambientale dell'intervento progettato e tali da escluderne l'assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTI E RICHIAMATI:

il D.P.R. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*";

il d.lgs. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*";

la l.r. n. 3 del 26.03.2012 "*Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)*", pubblicata sul BUR Marche del 05.04.2012;

l'art. 4 comma 2 della legge regionale citata, ai sensi del quale "*la Provincia è autorità competente per i progetti elencati negli allegati A2 e B2 localizzati nel suo territorio*" e che non presentino un impatto ambientale interregionale o una localizzazione sul territorio di due o più Province;



l'Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, punto 7, lettera z.b) *“impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

il comma 5 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, secondo cui *“L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi”*;

il successivo comma 7, che recita: *“L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, ovvero entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 6. Omissis”*;

TENUTO CONTO della necessità di acquisire tutti i chiarimenti necessari alla corretta definizione del procedimento;

CONSIDERATO inoltre che secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, il decorso del termine per l'adozione dell'atto conclusivo del procedimento non priva l'amministrazione procedente del potere di pronunciarsi sulla situazione oggetto dell'istanza del richiedente, essendo la stessa finalizzata alla costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridicamente rilevante tra amministrazione e soggetto che necessariamente richiede l'emanazione di un provvedimento espresso;

RICHIAMATA altresì la disposizione dell'art. 20, c. 4 della l. 241/1990 e ss.mm.ii., a norma del quale le disposizioni in materia di silenzio assenso non si applicano, tra gli altri, agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio paesaggistico e l'ambiente;

RITENUTO, pertanto, di poter legittimamente adottare il provvedimento in oggetto oltre la scadenza suindicata;

VISTI inoltre:

il comma 8 del citato art. 19 del d.lgs. 152/2006, che recita: *“Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V, e, ove richiesto dal proponente, ... specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.”*;

l'art. 6 comma 1 della legge regionale n. 3/2012, così come modificato dalla l.r. 1/2015 ai sensi del quale, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche relative all'istruttoria l'autorità competente si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) e, per gli aspetti relativi alla tutela della salute della popolazione, anche dei dipartimenti di prevenzione territorialmente competenti dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR);

l'art. 7 commi 1 e 2 della l.r. 3/2012: *“Gli oneri a carico del proponente per la verifica di assoggettabilità sono fissati nella misura pari allo 0,5 per mille del valore dell'opera o dell'intervento. OMISSIS - Resta ferma la soglia minima di euro 350,00. OMISSIS - Gli oneri - OMISSIS - sono destinati:*

- a) per i cinque settimi all'autorità competente per lo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente legge, per la dotazione di risorse strumentali, per la formazione specifica - OMISSIS;*
- b) per i due settimi all'ARPAM e al Corpo Forestale dello Stato, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, secondo le modalità di ripartizione indicate nelle linee guida di cui all'art. 24.”*;



Provincia
di Ancona

il successivo art. 22 *“Interventi e opere assoggettati alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive”* della succitata legge regionale;

il combinato disposto dell’art. 19, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e dell’art. 8, comma 11, della l.r. 3/2012 che prevedono la pubblicazione del presente atto nel BUR Marche e nel sito *internet* di questa Autorità competente;

l’Allegato V al d.lgs. 152/2006 *“Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19”*;

l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29.04.2016 dello scrivente Settore ad oggetto: *“Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale”*;

il Decreto del Presidente n. 157 del 31.10.2018 ad oggetto: *“Affidamento incarichi dirigenziali”* con il quale viene confermato al Dott. Avv. Fabrizio Basso l’incarico dirigenziale ad *interim* del Settore IV dalla data del 1° novembre 2018 fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente ovvero, se più breve, per gli incarichi *ad interim*, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;

la Determinazione del Dirigente del I Settore Area Risorse Umane ed Organizzazione n. 1135 del 05.11.2018 ad oggetto: *“Titolare di alta professionalità Arch. Sergio Bugatti - Settore IV, Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, rifiuti, suolo. Delega di funzioni dirigenziali. Conferma fino alla data del 20 maggio 2019”* con la quale, tra l’altro, si conferma la delega delle funzioni dirigenziali relative anche all’Area Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali;

il *“Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell’Ente”*, come da ultimo modificato con Decreto presidenziale n. 45 del 11.04.2018, ad oggetto *“Art. 29 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell’Ente. Integrazioni e modifiche al decreto”*;

DATO ATTO che l’istruttoria del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 147**bis** del d.lgs. 267/2000;

DETERMINA

- I. Di **escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale**, per le motivazioni riportate in premessa e contenute nell’allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato 1*), che qui si intendono integralmente richiamate, l’intervento relativo ad un **impianto per la messa in riserva (R13) e il recupero (R5) di rifiuti non pericolosi provenienti dall’edilizia e da attività estrattive** nel comune di Jesi, loc. Coppetella (AN) su un’area identificata catastalmente al Foglio 8 mappali 154 parte e 156 parte, pervenuto il 31.01.2018, con note prot. n. 6048 e n. 6053 assunte al protocollo dell’Ente rispettivamente al n. 3145 e al n. 3148 del 01.02.2018 da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Jesi e per conto della società **Edilscavi srl**, P.I. 00207640426 e sede legale in Via A. De Gasperi n. 42 - 60020 Agugliano AN, così come integrato nel corso del presente procedimento.
- II. Di trasmettere il presente atto al SUAP del Comune di Jesi per quanto di competenza.
- III. Di provvedere alla pubblicazione, per estratto nel B.U.R. Marche e in versione integrale nel sito *web* della Provincia di Ancona, dell’esito della presente procedura di verifica ai sensi



Provincia
di Ancona

del combinato disposto dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 8, comma 11, della l.r. 3/2012.

- IV. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Jesi, per quanto di competenza ai sensi della l.r. 3/2012.
- V. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VI. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VII. Di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.
- VIII. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L. e del §.8 delle *Misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza*, Sezione II del PTPC 2017.
- IX. Di dare atto che il responsabile del procedimento, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, è la Dott.ssa Raffaella Romagna.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

- fascicolo verifica 11 07 05 531

Ancona, 08/03/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA
PROFESSIONALITA' DELEGATO DAL
DIRIGENTE

Arch. BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Jesi
Impianto per la messa in riserva (R13) e il recupero (R5)
di rifiuti non pericolosi provenienti dall'edilizia e da
attività estrattive, sito in loc. Coppetella
Ditta: Edilscavi Srl

Gli istruttori

Dott. Ing. Lucia Collamati

Dott. Arch. Massimo Orciani

Dott. Geol. Cristiano Blasetti

Rag. Leonardo Sorichetti

INDICE

INDICE.....	1
1 PREMESSE	2
1.1 Presentazione della domanda da parte del proponente	2
1.2 Individuazione e localizzazione del progetto	2
1.3 Identificazione del proponente	2
1.4 Deposito degli elaborati.....	2
1.5 Attestazione dell'avvenuto deposito.....	2
1.6 Indicazione delle eventuali osservazioni presentate	2
2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	3
2.1 Sintesi del quadro di riferimento programmatico	3
2.2 Valutazioni in merito al quadro di riferimento programmatico	3
3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE.....	4
3.1 Sintesi del quadro di riferimento progettuale	4
3.2 Valutazioni in merito al quadro di riferimento progettuale	4
4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE.....	5
4.1 Sintesi del quadro di riferimento ambientale	5
4.2 Valutazioni in merito al quadro di riferimento ambientale	7
5 CONCLUSIONI	12
5.1 Esito dell'istruttoria	12
6 ELENCO ELABORATI	13

1 PREMESSE

La Società EDILSCAVI S.R.L. svolge attività di messa in riserva, selezione e recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dall'edilizia e da attività estrattive in base all'Autorizzazione rilasciata con Atto di Giunta provinciale n. 271 del 10/09/2002. Tale Autorizzazione è stata rinnovata nel settembre 2007 con D.D. della Provincia di Ancona n. 835 del 21/09/2007 (Autorizzazione n. 95/2007) e successivamente nell'ottobre 2017 con D.D. della Provincia di Ancona n. 1125 del 17/10/2017 (Autorizzazione n. 59/2017).

L'impianto in esame è finalizzato alla messa in riserva (R13) e recupero (R5) di specifici rifiuti non pericolosi provenienti dall'attività estrattiva e dalle costruzioni.

1.1 Presentazione della domanda da parte del proponente

Domanda pervenuta tramite SUAP, registrata al protocollo provinciale n. 3145 e 3148 del 01.02.2018.

1.2 Individuazione e localizzazione del progetto

Il progetto sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ha ad oggetto un impianto ricadente nella tipologia di cui all'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006, al punto 7 lettera zb).

L'impianto in oggetto è sito in area identificata al NCT del Comune di Jesi al Foglio 8 mappali 154 parte e 156 parte.

1.3 Identificazione del proponente

Edilscavi Srl – Via A. De Gasperi, 42 – 60020 Agugliano (AN).

1.4 Deposito degli elaborati

Dal giorno 16.02.2018 per 45 giorni presso la sede della Provincia di Ancona – Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali e presso la sede del Comune di Jesi.

1.5 Attestazione dell'avvenuto deposito

Presente nella documentazione.

1.6 Indicazione delle eventuali osservazioni presentate

Non sono pervenute osservazioni.

2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

2.1 Sintesi del quadro di riferimento programmatico

Pianificazione a livello nazionale

L'impianto ricade all'interno di zone vincolate ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs.n. 42/2004.

L'area non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923 n. 3267 e non interessa aree parco, né Siti di Interesse Comunitario o Zone di Protezione Speciale.

Pianificazione di livello regionale e provinciale

Per quanto riguarda il PTC, il progetto ricade nell'ambito territoriale ottimale V.

L'impianto non ricade in aree cartografate dal PAI.

Pianificazione di livello comunale

Secondo il PRG vigente adeguato al PPAR – approvato con delibera di CC n. 227 del 19/12/2008, BUR marche n. 2 del 15/01/2009 e con delibera di CC n. 140 del 26/06/2009, BUR Marche n. 78 del 20/08/2009 - l'area oggetto di intervento ha destinazione urbanistica TR1 aree agricole di cui agli artt. 39-40 delle NTA del PRG.

Pianificazione di settore

Nella documentazione presentata dalla Ditta in occasione del rilascio della D.D. della Provincia di Ancona n. 1125 del 17/10/2017 (Autorizzazione n. 59/2017), il proponente ha verificato la conformità al Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti.

2.2 Valutazioni in merito al quadro di riferimento programmatico

Dal certificato di assetto del territorio rilasciato dal Comune di Jesi, registrato ns. prot. n. 6578 del 07.03.2018, si evince l'intervento è conforme al PRG vigente in forza dell'atto della G.P. n. 271 del 10.09.2002, e successivi rinnovi, con il quale è stato approvato il progetto che, ai sensi dell'art. 27 comma 5 del D.Lgs. n. 22/97, costituisce variante allo strumento urbanistico comunale.

In merito alla conformità con il PGRG, l'U.O. Pareri tecnici urbanistici ed edilizi dei procedimenti intersettoriali, con nota prot. n. 38198 del 31.08.2017, rileva quanto segue, : *"... Vi è una vicinanza con le case sparse, che sono poste a meno di 150 metri. Per questo aspetto il tecnico della ditta ha specificato che l'impianto esistente risulta perimetrato da un'efficiente sistema di mitigazione costituito da un argine in terra di altezza media di 2-3 metri e da una fitta fascia vegetativa di siepi e alberature con funzione di barriera di mascheramento."*

3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

3.1 Sintesi del quadro di riferimento progettuale

La piazzola adibita alle operazioni di messa in riserva ha una estensione pari a circa 2.000 mq., di cui 215 mq. impostati su soletta in c.a. e dedicati alle operazioni di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di scarificazione stradale (CER 170302) mentre la restante porzione (1.785 mq.) è realizzata su fondo di inerti compattati ed è adibita esclusivamente alle operazioni di messa in riserva dei materiali provenienti dall'edilizia e dall'attività estrattiva (Codici CER: 170101, 170102, 170103, 170107, 170904, 010413). L'intera superficie è cinta lungo tutto il perimetro SE-SW da una rete di canalette e pozzetti in cls per la regimazione e raccolta delle acque di dilavamento.

La piazzola è in grado di ospitare un quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi pari a ca. 9.622 tonn., equivalenti a 6.415 mc., suddivisi in:

- 415 mc. per i CER 170302,
- 6.000 mc. per i CER 170101, 170102, 170103, 170107, 170904, 010413.

L'impianto utilizzato per le operazioni di frantumazione, selezione e riciclaggio dei rifiuti non pericolosi è prodotto dalla Ditta Franzoi – Mod. TRI1611 ed è certificato per una produzione oraria variabile da 50 a 150 tonn. Considerando un ciclo lavorativo giornaliero di 8 ore di cui 2 ore stimate di arresto impianto per le operazioni di carico e manutenzione, e considerando una produzione massima oraria dell'impianto pari a 150 tonn., **si stima un quantitativo massimo di rifiuti lavorati pari a 900 tonn/giorno.**

3.2 Valutazioni in merito al quadro di riferimento progettuale

In merito al quadro progettuale, la U.O. Gestione Rifiuti osservava l'assenza della tipologia di rifiuti classificata col CER 010412, costituiti dai fanghi del lavaggio dei materiali inerti da attività estrattive, presenti invece nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 n. 59/2017, emessa con D.D. 1125 del 17/10/2017, solo per l'operazione di stoccaggio (R13). La Ditta ha chiarito la discordanza con documentazione trasmessa tramite SUAP, registrata ns. prot. 22725 del 13.08.2018.

Con nota del 16.08.2018 l'Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo U.O. Gestione Rifiuti concludeva constatando che la Ditta ha rinunciato alla tipologia di rifiuti classificata col CER 010412, costituiti dai fanghi dal lavaggio dei materiali inerti da attività estrattive, presenti invece nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, n. 59/2017, emessa con D.D. 1125 del 17/10/2017, solo per l'operazione di stoccaggio (R13).

4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

4.1 Sintesi del quadro di riferimento ambientale

Aria

Dallo studio preliminare ambientale integrato si evince che: *“Le operazioni di recupero avverranno mediante frantumazione, selezione meccanica, manuale e controllo analitico dei rifiuti in entrata. La Società si è dotata di un impianto mobile della Ditta Franzoi (Mod. TRI1611), certificato per una produzione oraria variabile da 50 a 150 tonn/h. e dotato di impianto di abbattimento polveri mediante acqua nebulizzata. Perimetralmente alla piazzola appositamente dedicata alle operazioni di messa in riserva dei rifiuti in entrata è stata predisposta una linea di ugelli per l’abbattimento delle polveri che si possono creare durante le operazioni di carico/scarico...Oltre agli accorgimenti sopra descritti, al fine di salvaguardare lo stato di qualità dell’area, verranno inoltre messe in atto le procedure necessarie al contenimento di polveri di seguito riportate:*

- irrorazione dei cumuli in deposito nei periodi asciutti e caldi dell’anno;
- pulizia periodica dei piazzali al fine di escludere la possibilità di produzione di polveri legata alla circolazione di mezzi;
- adozione di apposito sistema di copertura del carico durante la fase di trasporto nei veicoli utilizzati per la movimentazione dei materiali;
- altezze di gettito dei materiali contenute durante le operazioni di carico dei mezzi di trasporto.

A fine documentazione viene allegata l’analisi previsionale, a cura del Laboratorio Praugest di Jesi, dei potenziali impatti connessi alla produzione di polveri durante lo svolgimento dell’attività svolta dalla Edilscavi S.r.l.; da tale analisi si evince il rispetto dei limiti impartiti dalla normativa di settore vigente.”.

Acque

Dallo studio preliminare ambientale si evince che: *“la situazione geologica presente al di sotto dell’area di sedime dell’impianto (depressioni ritombate con materiali limo-argillosi impermeabili) abbinata all’insieme di accorgimenti tecnico-gestionali adottati dalla Ditta (piazzola impermeabile, rete di canalette perimetrali e vasche di raccolta acque di dilavamento) permettono di escludere qualsiasi interferenza tra l’attività svolta dalla Edilscavi S.r.l. con la matrice acqua.”.*

Rumore

Nella valutazione di impatto acustico il tecnico conclude che: *“in base alle misure effettuate, tenuto conto dei criteri qualitativi assunti in funzione delle indicazioni fornite dal committente, è emerso che:*



- *I livelli di rumore emessi dalla EDILSCAVI SRL successivamente all'installazione del nuovo impianto di cernita e ridimensionamento volumetrico, rispettano i limiti previsti dalla Normativa vigente sia Emissione che in Immissione;*
- *I livelli di rumore differenziali, misurati in prossimità dei recettori R2 e R5, rispettano i valori massimi indicati dalla Normativa vigente, per quanto concerne i recettori R1 R3 ed R4 non sono applicabili ... in quanto, a seguito delle indicazioni dell'art. 4 DPR 14/11/97 non si considerano applicabili i valori differenziali di immissione per i recettori se "il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno".*

Suolo e Sottosuolo

Dallo studio preliminare ambientale si evince che: *"l'attività di messa in riserva e recupero svolta dalla Edilscavi S.r.l. interessa un'area di piazzale coinvolta da decenni da operazioni di deposito e stoccaggio di inerti e dal 2002 anche da operazioni di R5-R13 di rifiuti non pericolosi derivanti dall'edilizia e dall'attività estrattiva. Pertanto la prosecuzione dell'attività in esame non comporterà la necessità di coinvolgere nuove superfici né di realizzare nuovi sbanchi e/o movimenti terra; di conseguenza non si avrà alcun impatto con le condizioni geologiche del sito."*

Vegetazione e fauna

Dallo studio preliminare ambientale si evince che: *"Per quanto concerne la fauna locale è possibile affermare che questa è confinata soprattutto nelle zone ripariali fluviali e di conseguenza non riceve dall'attività in esame impatti significativi. L'attività svolta dalla Società, in quanto ricadente all'interno di un piazzale esistente, sfruttato anche nei decenni passati per attività similari (deposito e stoccaggio inerti lavorati) e non coinvolgendo nuove superfici, non produce in effetti perdite di fauna.*

La presenza nei dintorni dell'area di intervento di zone ripariali che non sono state alterate dall'attività in esame (fasce con vegetazione naturaliforme in prossimità del F. Esino) permette e permetterà alla fauna locale di svilupparsi in condizioni protette e di mantenere un equilibrio ormai consolidato da decenni con le attività antropiche circostanti (attività agricola con uso di mezzi meccanici motorizzati, concimazioni, fertilizzanti, attività di estrazione e lavorazione inerti)."

Paesaggio

Dallo studio preliminare ambientale si evince che: *"L'area in cui ricade l'impianto è posta in sinistra idrografica del F. Esino, ad una distanza minima di 240 m. dall'alveo. L'area risulta pertanto schermata lungo tutto il lato Sud dalla fitta vegetazione ripariale; lungo i lati esposti da Est, Nord ed Ovest che cingono l'area di piazzale sono presenti dei filari di arbusti ed alberi che permettono il mascheramento dell'area da tali quadranti. Vista l'ubicazione dell'impianto in esame e le opere di mitigazione visive attuate dalla Società, il bacino visivo che lo sottende risulta molto limitato ed è possibile pertanto valutare un impatto nullo dell'attività in esame sul paesaggio circostante."*



4.2 Valutazioni in merito al quadro di riferimento ambientale

Aria

Si fanno proprie le considerazioni dell'ARPAM che, con nota prot. n. 9596 del 21.03.2018, registrata ns. prot. n. 8407 del 26.03.2018, osservava quanto segue: “... la relazione presentata è ben sviluppata. Sono necessarie integrazioni circa la stima delle pressioni e la previsione degli impatti ai possibili recettori, in particolar modo con le seguenti informazioni:

1. Si ritiene necessario un chiarimento circa il tipo di mitigazione, la frequenza di applicazione e l'esplicazione del riferimento al documento AP 42 dell'US EPA che permettono di ottenere una riduzione dell'85% delle emissioni di polveri (PM10) su tutte le attività indicate in tabella 3.8.
2. Chiarire perché si è ritenuto che l'attività di frantumazione primaria non produce emissioni in atmosfera ed indicare l'eventuale riferimento di letteratura cui si è fatto riferimento...
3. Indicare l'unità di misura dei valori indicati nelle mappe di isoconcentrazione presentate e riportare in tabella anche i valori corrispondenti ai tre recettori individuati dalla relazione di impatto acustico.
4. Determinare la qualità dell'aria ante-operam ed effettuare la valutazione della qualità dell'aria post-operam utilizzando i periodi di mediazione indicati nel D.Lgs. n. 155/2010 per i singoli inquinanti considerati.
5. Riportare le fonte di letteratura considerata per la determinazione dei fattori di emissione utilizzati per le emissioni derivanti dai rumori.”.

In data 13.08.2018 la ditta, tramite SUAP, ha prodotto la documentazione richiesta (registrata ns. prot. n. 22725 di pari data), ed ARPAM, con nota prot. n. 30471 del 13.09.2018, osservava quanto segue:

“Il proponente ha determinato la qualità dell'aria “ante-operam” utilizzando i periodi di mediazione indicati nel D.Lgs. n. 155/2010 e ss.mm.ii. per i singoli inquinanti considerati. Si evidenzia che per il CO, per il periodo preso in considerazione, il valore della media massima giornaliera calcolata su 8 ore, è di 1,1 mg/mc e non 550 µg/Nmc come scritto dal proponente. (P.S. i valori di qualità dell'aria sono espressi in microgrammi o milligrammi su metro cubo).

Il proponente ha chiarito che le mitigazioni ad umido saranno adottate sulle fasi di vagliatura, nastro trasportatore e frantumazione primaria e sulle strade non asfaltate. In quest'ultimo caso ha dichiarato che effettuerà “irrorazioni di acqua con autobotte con un intervallo massimo di 4 ore, che sarà ridotto a tre ore nel periodo estivo (da giugno a settembre) con una quantità media di acqua pari a 0,4 L/m2.

Per quanto riguarda la frantumazione primaria, il proponente, in assenza di un fattore di emissione per tale fase nei documenti dell'USA AP 42, ha deciso di utilizzare il fattore di emissione relativo all'emissione di PM 2,5 per il materiale bagnato con acqua. In assenza di altre informazioni, si ritiene che sarebbe stato più opportuno utilizzare un fattore di emissione relativo alle PM10, come anche indicato nella nota “n” del documento dell'USA AP 42 Ch 11, 11.19.2 “Crushed Stone Processing and Pulverized Mineral Processing”, in cui è scritto che

per il PM10 può essere usato il fattore di emissione della frantumazione terziaria come limite superiore.

Il proponente ha quindi riproposto i risultati delle simulazioni SHORT TERM già effettuate col modello gaussiano a plume WinDimula 3.0, confrontandole con i valori orari di PM10, NO2 e SO2, con la media mobile su 8 ore di CO e col valore annuale di benzene.

Sulla base dei risultati presentati dal proponente, con l'applicazione di tutte le condizioni proposte per la mitigazione degli impatti, risulta che l'impatto sulla qualità dell'aria presso i recettori considerati sia scarsamente significativo per i periodi di mediazione sopra menzionati.

Per il CO si è fatto riferimento al valore della media mobile su otto ore in possesso dell'ARPAM. Si evidenzia, comunque, che i risultati presentati sono invariati rispetto alla versione di gennaio 2018, cambia però, tranne che per il benzene, il periodo di mediazione considerato (prima era quello annuale per PM10, NO2, SO2 e CO).

Si ritiene opportuno che sia spiegato perché i valori sono rimasti invariati tra la prima e la seconda versione della relazione sulla matrice aria, in considerazione del fatto che il fattore di emissione di PM10 è cambiato (più alto) e del fatto che sono indicati differenti periodi di mediazione.”.

La Ditta ha prodotto ulteriore documentazione, registrata ns. prot. n. 29891 del 29.10.2018, in base alla quale ARPAM, con nota prot. n. 43955 del 27.12.2018, concludeva:

“Nelle conclusioni il proponente ha aggiunto che “il calcolo “Short Term” rappresenta una fotografia istantanea della diffusione di un certo inquinante e la sua ricaduta in un determinato recettore, le curve di isoconcentrazione rappresentano il valore di massimo incremento della concentrazione dell'inquinante; si è valutato con un criterio di salvaguardia la verifica di significatività dell'intervento con l'incremento massimo della concentrazione del singolo inquinante rispetto ai valori medi espressi nei diversi periodi di mediazione considerando l'apporto di inquinante per tutto il periodo di mediazione scelto”.

Si prende atto di quanto dichiarato in aggiunta dal proponente nelle sue conclusioni.”.

Acque

Si fanno proprie le considerazioni dell'ARPAM che, con nota prot. n. 9596 del 21.03.2018, formulava le seguenti osservazioni: “...

- Sulla base di quanto riportato nella documentazione, a servizio di ciascuna zona della piazzola è presente una canaletta di raccolta per il drenaggio delle acque meteoriche di dilavamento. Quest'ultime successivamente sono convogliate in due vasche finali di volumetrie pari a 10 mc e 15 mq. Tuttavia nella “Relazione sulla valutazione dell'impatto ambientale” non risultano indicazioni precise in merito al destino ultimo di tali reflui, in quanto viene solo brevemente accennato che gli stessi sono inviati “periodicamente a depurazione”.*
- In considerazione pertanto di quanto sopra riportato, ai fini della valutazione degli eventuali impatti dell'attività svolta nell'impianto sulla matrice acque, si ritengono necessarie informazioni riguardo alle modalità di gestione delle acque raccolte nelle due vasche finali, presenti lungo la rete di drenaggio a servizio delle singole aree della piazzola.”*

In data 13.08.2018 la ditta, tramite SUAP, ha prodotto la documentazione richiesta, ed ARPAM, con nota prot. n. 30471 del 13.09.2018, concludeva: *“In merito alla pratica in oggetto, dall’esame della documentazione integrativa trasmessa dalla ditta, per le problematiche ambientali riconducibili agli scarichi idrici prodotti nello stabilimento, si prende atto dei chiarimenti forniti dal proponente in risposta alla nostra precedente nota prot. n.9596/21/03/2018.*

Nello specifico viene dichiarato che le acque meteoriche di dilavamento della piazzola di messa in riserva e recupero dei rifiuti, raccolte nell’apposita rete di drenaggio perimetrale e successivamente convogliate nelle due vasche finali in calcestruzzo, saranno completamente riutilizzate nell’impianto per la bagnatura dei cumuli di materiale mediante nebulizzatori, durante le operazioni di carico/scarico.

Vien dichiarato inoltre che periodicamente le suddette vasche saranno svuotate mediante autospurgo per l’invio dei reflui e dei sedimenti ad apposito impianto di trattamento, senza quindi ricorrere allo smaltimento delle acque nell’ambiente.

Pertanto alla luce dei chiarimenti forniti dalla Ditta alla problematica precedentemente evidenziata, per gli aspetti di competenza della matrice acque non si rilevano particolari osservazioni al progetto presentato.”.

Rumore

Si fanno proprie le considerazioni dell’ARPAM che, con nota prot. n. 9596 del 21.03.2018, formulava una serie di osservazioni e valutazioni e si trovava nell’impossibilità di formulare valutazioni favorevoli relativamente alla matrice rumore. Risultava pertanto necessario la produzione di documentazione integrativa da parte della Ditta.

In data 13.08.2018 la ditta, tramite SUAP, ha prodotto le integrazioni ed ARPAM con nota prot. n. 30471 del 13.09.2018, concludeva:

“... Dopo analisi della nota integrativa trasmessa dalla ditta Edilscavi srl in merito all’istanza in oggetto, il Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale di Ancona formula le seguenti osservazioni e valutazioni tecniche relative alla matrice rumore:

- *In risposta a quanto richiesto da questo Servizio è stato indicato quali macchinari erano in funzione e quali attività venivano svolte durante i rilievi della rumorosità ambientale. Da quanto riportato nella nota, le misure della rumorosità ambientale sono state eseguite nella condizione di massima attività della ditta in esame. E’ stato inoltre specificato che le misure della rumorosità residua sono state effettuate con tutti i macchinari del sito in oggetto fermi.*
- *Dagli esiti delle misure e dalle valutazioni eseguite risultano pertanto rispettati i limiti di emissione ed immissione (assoluti e differenziali ove applicabili) in tutti i punti presi in esame.*

Di conseguenza, alla luce di quanto sopra, questo Servizio esprime valutazioni favorevoli alla valutazione di impatto acustico, comprensiva delle integrazioni, relativa a quanto in oggetto.”.

Rifiuti/Suolo

Si fanno proprie le considerazioni dell’ARPAM che, con nota prot. n. 9596 del 21.03.2018, osservava quanto segue: “...



- *Per i rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto che presentano un codice a specchio si ritiene che debba essere presente, al fine dell'attribuzione del codice non pericoloso, obbligatoriamente una caratterizzazione analitica eseguita come prescritto dalla vigente normativa;*
- *In merito ai regolari ricambi di fluidi meccanici effettuati sulle macchine durante la fase di manutenzione e alle operazioni di rifornimento carburante si ritiene che debbano essere effettuati su una superficie completamente impermeabilizzata e dotata di un sistema di raccolta degli eventuali sversamenti;*
- *In merito ai rifiuti in ingresso, a quelli prodotti dal ciclo produttivo ed ai prodotti ottenuti dall'attività di recupero, si ritiene che l'impianto dovrà rispettare le prescrizioni previste nel DM 05/02/98;*
- *In merito ai rifiuti prodotti si ritiene che debbano essere indicate le aree dedicate al loro deposito, i presidi ambientali messi in essere e i requisiti dei contenitori utilizzati in relazione alle caratteristiche di pericolo delle sostanze contenute nei rifiuti di cui sopra.”*

In data 13.08.2018 la ditta, tramite SUAP, ha prodotto le integrazioni ed ARPAM con nota prot. n. 30471 del 13.09.2018, concludeva:

“Il proponente, relativamente alla matrice rifiuti suolo, in risposta alle Osservazioni tecniche ARPAM Prot. 9596 del 21/03/2018, dichiara puntualmente che:

a) In merito alle procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso all'impianto, la ditta provvede a richiedere obbligatoriamente al fornitore la specifica caratterizzazione finalizzata all'attribuzione del codice CER non pericoloso.

b) In merito alle manutenzioni periodiche ed ai regolari ricambi effettuati sulle attrezzature di lavoro ed alle operazioni di rifornimento mezzi, la ditta provvede a far effettuare tali attività a ditte esterne specializzate sulla piazzola impermeabilizzata in calcestruzzo armato di superficie 215 mq, dotata di apposito sistema di raccolta di eventuali sversamenti.

c) In merito alla gestione ed al controllo dei rifiuti in ingresso e dei materiali in uscita generati dalle operazioni di recupero effettuate, la ditta adotta i criteri impartiti dal D.M. 05/02/98 e s.m.i., attraverso apposite procedure interne.

d) Durante lo svolgimento delle operazioni di recupero, la ditta accumula temporaneamente i rifiuti della lavorazione, costituiti essenzialmente da ferro, legno e plastica, in appositi cassoni scarrabili omologati per il deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi, i quali sono conferiti periodicamente ad impianti di smaltimento o recupero autorizzati. La ditta utilizza cassoni che impediscono lo sversamento di eventuale percolato prodotto. Tali cassoni sono ubicati in adiacenza all'impianto di recupero in oggetto come indicato nella planimetria presentata.

Osservazioni

Per quanto riguarda la matrice rifiuti e suolo non ci sono ulteriori osservazioni.”.

Suolo e sottosuolo

In merito alla matrice **suolo e sottosuolo**, la U.O vigilanza e Controllo attività Estrattive ha fornito il seguente contributo: *“... Per quanto riguarda la componente ambientale suolo e sottosuolo il progetto in questione considera i possibili impatti da parte dell'attività in esame*

del tutto trascurabili; nella zona infatti, data la morfologia molto regolare e pressoché sub-pianeggiante, risultano naturalmente del tutto assenti indizi di dissesti gravitativi e non sussistono problemi legati ad instabilità geomorfologica.... Anche per quanto riguarda la componente acque sotterranee il progetto ritiene l'influenza delle lavorazioni del tutto trascurabili in termini di modifica del deflusso idrico superficiale e della circolazione idrica sotterranea. La situazione geologica presente al di sotto dell'area di sedime dell'impianto (depressioni ritombate con materiali limo-argillosi impermeabili) abbinata all'insieme di accorgimenti tecnico-gestionali adottati dalla Ditta (piazzola impermeabile, rete di canalette perimetrali e vasche di raccolta acque di dilavamento) permettono infatti di escludere qualsiasi interferenza tra l'attività svolta dalla Edilscavi S.r.l. con la matrice acqua. La presenza di una piazzola realizzata con i criteri sopra descritti, cinta da una rete di canalette e pozzetti perimetrali permetterà di raccogliere eventuali eluati rilasciati dai cumuli di rifiuti durante l'abbancamento per inviarli periodicamente a depurazione.”.

Infine si riportano le valutazioni di **ASUR**, che, con nota prot. n. 44406 del 19.03.2018, ha fornito il seguente contributo istruttorio: “...

- a. *Nell'esercizio dell'impianto, la ditta EDILSCAVI SRL, dovrà porre in essere le migliori tecnologie disponibili atte ad evitare o ridurre ogni impatto negativo sulle matrici ambientali circostanti. Inoltre, in ciascuna fase del ciclo produttivo, comprese quelle di scarico, movimentazione e stoccaggio dei materiali, dovranno essere adottati, sempre in linea con le migliori tecnologie disponibili, tutti gli accorgimenti atti a prevenire o, comunque, ridurre potenziali fenomeni di diffusione nell'aria di polveri e rumori.*
- b. *Dovranno essere mantenute attive adeguate azioni di monitoraggio, definite dagli Enti titolari dell'attività d'indagine in materia, al fine di verificare l'assenza d'impatto sulla popolazione degli effetti riconducibili dal progetto...”.*

Per le altre matrici prese in esame si prende atto di quanto prodotto dalla Ditta e si ritiene che gli impatti sulle componenti **vegetazione, fauna e paesaggio** non risultano significativi.

5 CONCLUSIONI

5.1 Esito dell'istruttoria

L'esito dell'istruttoria tecnica evidenzia, alla luce delle integrazioni progettuali prodotte, una sostanziale adeguatezza nella valutazione dei potenziali impatti ambientali dell'intervento.

Si ritiene pertanto di escludere il progetto dalla procedura di VIA di cui all'art. 27 – bis del D.Lgs. 152/2006.

Si ricorda che, nell'esercizio dell'impianto, la ditta EDILSCAVI SRL, dovrà porre in essere le migliori tecnologie disponibili atte ad evitare o ridurre ogni impatto negativo sulle matrici ambientali circostanti. Inoltre, in ciascuna fase del ciclo produttivo, comprese quelle di scarico, movimentazione e stoccaggio dei materiali, dovranno essere adottati, sempre in linea con le migliori tecnologie disponibili, tutti gli accorgimenti atti a prevenire o, comunque, ridurre potenziali fenomeni di diffusione nell'aria di polveri e rumori.

6 ELENCO ELABORATI

Prot. n. 3145 del 01.02.2018

- Relazione con descrizione del progetto – conformità alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica – relazione sulla valutazione dell’impatto ambientale
- Piano di ripristino ambientale

Prot. n. 3148 del 01.02.2018

- Verifica impatto ambientale sulla componente Atmosfera
- Valutazione impatto acustico ambientale

Prot. n. 22725 del 13.08.2018

- Risposte alla richiesta di integrazioni da parte del Settore IV della Provincia di Ancona del 18.05.2018
- Relazione aggiornata matrice atmosfera
- Risposta osservazioni ARPAM matrice rumore

Prot. n. 29891 del 29.10.2018

- Verifica impatto ambientale sulla componente Atmosfera